



COMUNE DI BASILIANO
Provincia di Udine



C.F. 80006630307

Part.IVA 00474480308

Piazza del Municipio n. 1

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado site nel territorio comunale di Basiliano, nonché degli alunni residenti nel Comune di Basiliano e frequentanti la scuola primaria di Pantianicco, frazione del comune di Mereto di Tomba. Periodo settembre 2019/giugno 2020.

(CIG 7912902D4A)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Basiliano, in Piazza del Municipio, n. 1.

Avanti a me, dott..... – Segretario Generale del Comune di BASILIANO, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 28.08.200, n. 267, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità personale, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certa:

-- nato a il giorno (.....) 19... (millenovecento.....) – Responsabile del - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza del Municipio, n. 1, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Basiliano ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

-..... - nato a il..... (.....) 19... (millenovecento.....) - il quale interviene e stipula in qualità di Procuratore Speciale/legale rappresentante della - con sede a, in Via n. più avanti detto anche "appaltatore" - legale rappresentante in forza della procura speciale autenticata nella firma dal dott. Notaio in, con atto Rep. n., Racc. n.dd., registrato in in data, al n., serie IT, allegata sub "A" al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo - domiciliato per la sua carica presso la sede della Società stessa.

Essi comparenti mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

CONTRATTO

per la miglior intelligenza del quale premettono che:

a. con determinazione n. di data, sono stati approvati gli

atti di gara per procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado site nel territorio comunale di Basiliano, nonché degli alunni residenti nel Comune di Basiliano e frequentanti la scuola primaria di Pantianicco, frazione del Comune di Mereto di Tomba, per il periodo settembre 2019/giugno 2020, per l'importo complessivo a base di gara di € 110.000,00 oltre l'I.V.A. di legge;

b. con il medesimo atto è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante esperimento di procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e sulla scorta dei punteggi attribuiti all'offerta economica e tecnica, così come indicato all'art. 18 del disciplinare di gara;

c. dall'analisi e valutazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in argomento è emerso che non sussistono situazioni di interferenza di tipo rischioso con altre attività lavorative, tra il personale adibito al servizio in appalto e il personale dell'Amministrazione comunale, né tanto meno con il personale alle dipendenze degli istituti scolastici interessati, che necessitino di interventi di tipo oneroso, per cui i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del presente appalto, risultano pari ad € 0,00;

d. con determinazione n. , di data , a seguito dell'esperimento della relativa gara, sono stati approvati i relativi verbali e l'appalto in argomento è stato affidato , con sede in C.F. , sulla scorta dell'offerta tecnica ed economica prodotta dallo stesso ed allegate rispettivamente sub "..." e "....." al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

e. con determinazione n.....dd..... si sono individuati i mezzi di copertura nel bilancio corrente dei relativi oneri conseguenti all'appalto;

f. che entro il termine dilatorio previsto dalla legge non sono stati presentati ricorsi e che sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di gara, e nulla osta all'affidamento della fornitura in argomento;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti come sopra costituiti e rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE

Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse come parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegate ma richiamate *per relationem*, dispensando l'Ufficiale Rogante dalla lettura.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Basiliano, come sopra rappresentato, affida a che accetta, il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado site nel territorio Comunale di Basiliano, nonché

degli alunni residenti nel Comune di Basiliano e frequentanti la scuola primaria di Pantianicco, frazione del Comune di Mereto di Tomba, per la durata dell'anno scolastico (settembre 2019/giugno 2020), con le modalità e alle condizioni previste dal Bando di gara, dal Capitolato speciale d'appalto, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, nonché dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in gara ed allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Gli alunni da trasportare verranno indicati in appositi elenchi, che il Comune si riserva di consegnare all'appaltatore, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

È fatto obbligo all'appaltatore di avvalersi di personale idoneo e dotato di tutti i requisiti di legge per la conduzione di mezzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, ivi compreso l'accompagnatore.

L'appaltatore dichiara espressamente di manlevare il Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal servizio oggetto dell'appalto.

ART. 3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è articolato nelle seguenti attività:

- 1) **Servizio di trasporto scolastico principale** (servizio di trasporto scolastico dei bambini della scuola materna e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, site sul territorio comunale di Basiliano, nonché degli alunni residenti nel Comune di Basiliano e frequentanti la scuola primaria di Pantianicco, frazione del Comune di Mereto di Tomba, di cui ai percorsi, orari e fermate allegati al presente capitolato, comprensivo di trasporto giornaliero, trasporto in occasione dei rientri pomeridiani, trasporto per e dalle palestre, trasporto da e per la mensa, doposcuola);
- 2) **All'interno del servizio principale è ricompreso anche il servizio di accompagnatore sullo scuolabus nelle giornate di rientro pomeridiano delle scuole primarie con sede nel Comune di Basiliano** (in particolare il martedì e giovedì dalle 15:50 alle 17:45) sulla base di una quantificazione presunta di circa 75 giornate annue;
- 3) **Servizio di trasporto scolastico supplementare** riguardante:
 - brevi spostamenti atti a collegare le scuole locali tra loro, ovvero con i diversi edifici e strutture pubbliche comunali (Biblioteca civica, Municipio, Impianti sportivi comunali in occasione di particolari manifestazioni, ecc.), o inserite all'interno dell'Istituto Comprensivo di Basiliano (Impianti sportivi Mereto di Tomba, Sedegliano, Teatro Sedegliano) fino ad un massimo di 20 (venti) prestazioni annuali comprensive di viaggio di andata e ritorno. Le suddette prestazioni dovranno essere assicurate a seguito di specifica richiesta, formulata dall'Amministrazione comunale per il tramite dell'ufficio competente, che verrà inoltrata, di norma, con un preavviso di almeno 4 giorni, salvo casi eccezionali.
 - trasporto per uscite didattiche anche fuori dal territorio comunale,

che verranno effettuate in giornata, compatibilmente con i mezzi a disposizione, da concordarsi di volta in volta con l'ufficio Area Affari Generali/Istruzione comunale, fino ad un massimo di 26 (ventisei) prestazioni annuali comprensive di viaggio di andata e ritorno.

ART. 4. LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio si svolgerà nel territorio del Comune di Basiliano e nel territorio di Pantianicco, frazione del Comune di Mereto di Tomba.

ART. 5. DURATA

L'appalto ha durata coincidente con l'Anno Scolastico 2019/2020, seguendo il calendario stabilito dalle competenti autorità.

Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, salva la facoltà, da parte del Comune, di attivare l'opzione per la protrazione della durata di un ulteriore anno dell'appalto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche.

ART. 6. IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Basiliano per l'appalto in argomento, è definito in ragione di complessivi Euro.-- (Euro/...), oltre all'IVA di legge, e comprende tutti gli adempimenti indicati nei documenti richiamati nel presente atto per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio in argomento, tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Il corrispettivo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite dall'appaltatore tenendo conto dell'offerta economica e tecnica dell'appaltatore stesso.

Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da parte del Committente, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 7. REVISIONE DEI PREZZI

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolari fatture corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, con le seguenti modalità:

- per il Servizio di trasporto scolastico principale, in numero di dieci rate mensili all'anno posticipate rispetto a quello dell'erogazione del servizio, di uguale importo;
- per i servizi supplementari svolti, in due rate: la prima, comprensiva dei

servizi prestati fino al 31 gennaio, la seconda per i servizi prestati fino al 30 giugno.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'importo netto delle fatture mensili, verrà operata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento).

Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica da parte dell'Amministrazione comunale della regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzia inadempimenti.

L'appaltatore prende atto che il Comune è soggetto allo *split payment* per cui la disciplina dell'IVA seguirà tale disciplina. Le fatture dovranno essere prodotte in modalità digitale. Il codice Univoco è il seguente: Y9ZVJM.

La fattura in forma elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dovrà:

- essere intestata al Comune di Basiliano – piazza Municipio n. 1 – 33031 Basiliano (UD), C.F. 80006630307 - P.IVA 00474480308
- indicare il periodo di riferimento, la tipologia del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale, ecc.) per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- riportare gli estremi della determinazione di affidamento del servizio (data e numero cronologico);
- riportare il numero di corse effettuate nel periodo di riferimento, distinti per tipologia;
- codice CIG 7912902D4A.

La fattura emessa dopo l'accertamento della conformità delle prestazioni, verrà pagata dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008, n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, il Committente verificherà se la Ditta aggiudicataria è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, il Committente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'appaltatore; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla stessa, dopo aver sentito l'appaltatore;

- l'appaltatore non risulti in regola con l'osservanza della normativa in materia di lavoro, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore ogni documento utile alla verifica sulla corretta esecuzione del servizio e sull'osservanza degli obblighi previsti nel Capitolato e nel presente contratto, riservandosi di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Dai pagamenti saranno detratti eventuali penali applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore.

Non verranno liquidati costi per servizi o variazioni non autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante.

ART. 9. TRACCIABILITÀ

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto, quello intestato a

N....., .accesso presso agenzia di

IBAN:.....

Il/i soggetto/i titolato/i ad accedere ed operare su detto conto è/sono:

....., nato a.....il CF.....;

....., nato a.....il CF.....

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario), dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG)

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato indicato dall'Appaltatore

ART. 10. CLASOLA DI GARANZIA

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i..

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

ART. 6) - ONERI ED OBBLIGHI

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ".....".

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

ART. 11. PATTO DI INTEGRITA'

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

In applicazione alle disposizioni del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Basiliano, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione pubblica. A tal fine l'appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del Decreto Presidenziale su citato e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Basiliano e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui*

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

A garanzia del corretto adempimento l'appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice mediante

..... mediante fidejussione n. emessa da il

..... ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di gara.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che, in relazione all'espletamento del servizio o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune e/o a terzi in genere, compreso il personale dell'appaltatore, si intenderà attribuito alla responsabilità della stessa senza riserve e/o eccezioni.

Pertanto, il Comune è espressamente manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi in genere e verso il personale impiegato nell'esecuzione del servizio che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato, istruito e verso il quale dovrà essere osservata ogni disposizione di legge in merito a cura esclusiva dell'appaltatore.

A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) e terzi trasportati, conseguenti all'espletamento del servizio, l'appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa RCT/O nonché RC auto, con i massimali pari ad €,00 per singolo infortunio in base alle condizioni riportate nella polizza emessa da agenzia di sub n....., in data, conservata in atti.

L'appaltatore inoltre ha stipulato polizza assicurativa "in itinere" con la - Agenzia In data Polizza n. a copertura degli infortuni degli alunni aventi titolo ad essere trasportati che si verificano durante il tragitto del tempo massimo di un'ora dall'abitazione di residenza alla fermata dello scuolabus e viceversa, con le clausole, coperture, e massimali riportati nella polizza emessa da agenzia di sub n....., in data, conservata in atti.

ART. 13. PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale il Comune potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni patiti a seguito dell'inadempimento:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto la percentuale del 0,5% (zero cinque per cento) del corrispettivo;
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente

contratto la percentuale dello 0,5% (zero cinque per cento) del corrispettivo) per ogni ora o frazione di ora di ritardo;

c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto da un minimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

In particolare, in caso di mancata erogazione di uno qualsiasi dei servizi di cui al presente Capitolato, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza, sarà applicata la penale massima di € 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'ammontare della penale sarà trattenuto d'ufficio, previa comunicazione dell'entità della stessa, sul deposito cauzionale ovvero ritenuto sulla liquidazione della prima fattura in scadenza relativa al pagamento del servizio prestato.

Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo; qualora ciò si verificasse, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta.

ART. 14. RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 10, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 3 (tre) giorni negli adempimenti derivanti dall'appalto;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione anche solo parziale del contratto;
- e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- f. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- g. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- h. per violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità;
- i. per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.lgs. 04.03.2014, n. 39;
- j. per l'utilizzo di mezzi e/o persone non idonei che abbiano messo in pericolo

l'integrità o la sicurezza degli utenti;

k. a seguito della quarta penalità comminata indipendentemente dall'entità delle stesse.

In tale ipotesi risolutiva il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo

ART. 15. ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 16. RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Comune di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.

ART. 17. SUBAPPALTO

In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto, nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 19.4.2019, n. 32, per le seguenti attività:

.....;

.....;

.....

Il Comune non corrisponderà ai subappaltatori il compenso loro spettante.

ART. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto di cedere anche solo parzialmente il presente contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 19. CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del

presente atto non definibile in via amministrativa, sarà devoluta alla esclusiva cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora individuato in quello di Udine.

ART. 20. – DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Al fine del presente atto l'appaltatore dichiara di avere il domicilio fiscale in, con recapito ain Via, n., presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Per ogni comunicazione inerente il presente atto le Parti convengono di utilizzare ad ogni effetto di legge, esclusivamente la rispettiva PEC ai seguenti indirizzi:

l'appaltatore.....;

il Comune.....

ART. 21. SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. sono e saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Sono a carico dello stesso appaltatore pure tutte le spese necessarie e conseguenti per lo svolgimento del servizio nessuna esclusa.

ART. 22. RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché alle disposizioni del C.C. in quanto applicabili ed infine alle disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. 827/1924 per le norme vigenti.

ART. 23. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e dal D.lgs. n. 101/2018 nonché alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il valore presunto del presente atto aggiuntivo ammonta ad euro IVA esclusa.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto viene formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli strumenti informatici su pagine a video.

Esso è stato da me letto ai contraenti che, riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma

digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

..... (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE

..... (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.....(firmato digitalmente)